

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonche' ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

*****OMISSIS*****

Art. 40

Sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e' effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo

periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita', ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonche' l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunita' di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonche' alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito e' definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilita' di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 e' sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

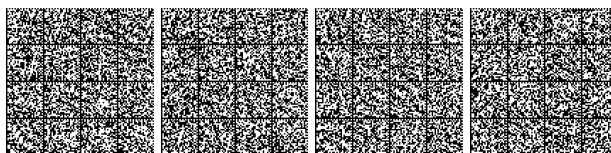
*****OMISSIS*****

FINE TESTO

ALLEGATO A
(articolo 40, comma 2)**“Allegato XIX**
(articolo 72, comma 3)**CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA
RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3****Articolo 1**
(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
- b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
- c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale $H^*(d)$ o dell'equivalente di dose direzionale $H'(d, \Omega)$, in $\mu\text{Sv/h}$, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento;
- d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;
- e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;
- f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
- g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;
- h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;
- i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;



- j) “sorveglianza radiometrica”: l’obbligo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
- k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

- a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
- d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3 (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d’importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

- a) attività d’importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell’allegato 2;
- b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell’allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un’attività di



controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedurali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

- a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;
- b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;
- c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

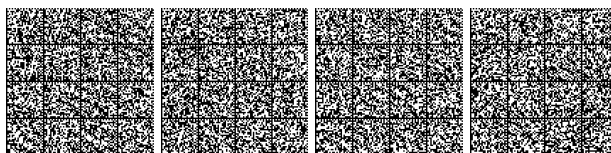
Art. 5

(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

- a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
- b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo



visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento, sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destino.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6

(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

- a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
- b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

- a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
- b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le



autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7

(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:

- a) estremi del carico;
- b) tipologia del materiale metallico;
- c) provenienza;
- d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
- e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
- f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
- g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
- h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
- i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
- j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma 1. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate



almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il *software* dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Art. 8

(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

- a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;
- b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;
- c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;
- d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

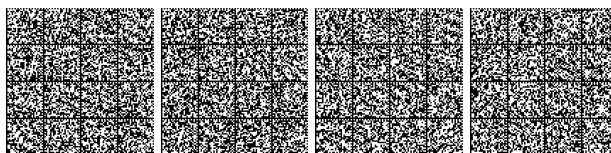
2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9

(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

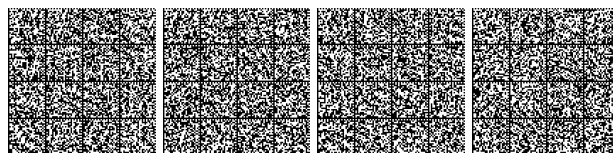
- a) concetti base in materia di radioprotezione;
- b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;
- c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;
- d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;
- e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;
- f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;
- g) modalità di esecuzione dei controlli;
- h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.



Articolo 10

(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.



Allegato 1

Mod. IRME90

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO
(DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'IMPORTATION EN ITALIE DE FERRAILLES OU D'AUTRES MATERIAUX METALLIQUES RESIDUELLES ET DE PRODUITS METALLIQUES SEMI-FINIS OU COMPLETEMENT METALLIQUES/BEGLEITENDES DOCUMENT FÜR DEN EINFUHR VON SCHROTTMETALL ODER ANDEREN RESTMETALLMATERIALIEN UND HALBFERTIGTEN METALLPRODUKTEN ODER VOLLMETALLISCHEN PRODUKTE IN ITALIEN)

Sezione/Section/Sektion n° 1.

Mittente (Nome, Indirizzo, Paese)/ Expéditeur (Nom, Adresse, Pays)/ Absender (Name, Anschrift, Land):

Tel.: Fax:

Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese)/ Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

Tel.: Fax:

Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT/ ANGABEN ZUM TRANSPORT



Provenienza via mare / provenance par mer/ Herkunft auf dem Seeweg

Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes:

Nazionalità / Nationalité / Nationalität:

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen:

Porto di arrivo / Port d'arrivée / Anfahrtshafen:



Provenienza via terra

oppure

Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:

per/ par/ durch Container

alla rinfusa/ en vrac / in loser Schüttung

Matricola/ Matricule / Matrikel

Ferrovia / Chemin de fer/ Eisenach

Stradale / Par route / Auf der Strasse

Vagone / Wagon n. :

Targa/ Transporteur / Beförderer

RISULTATI DEI CONTROLLI/ RESULTATS DES CONTROLES/ ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale al momento del controllo: microSv/h

(Fond naturel local moyen au moment du control / Mittelwert der natürlichen lokalen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico in caso di controllo con strumento portatile: microSv/h

(Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement en cas de control avec instrument portable / Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit einem tragbaren Instrument)

Massimo valore rilevato in aria rispetto alle pareti del carico in caso di controllo con portale radiometrico: counts /Δ t*

(Valeur maximale relevée en air des parois du chargement en cas de control avec portique radiométrique / Grösster Wert gemessen in der Luft von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit radiometrischem Portal)

* Unità di misura temporale di riferimento (secondi, minuti...)/Unité de référence de mesure du temps (secondes, minutes)/

Relevierungseinheit der Zeit (Sekunden, Minuten ..)



Valore di riferimento del fondo naturale in caso di controllo con portale radiometrico.....counts / Δt^*

(Valeur de référence du fond naturel en cas de contrôle avec portique radiométrique/Referenzwert des natürlichen Hintergrunds bei Kontrolle mit radiometrischem Portal)

Tipo di sorgente radioattiva utilizzata per la verifica di buon funzionamento del portale radiometrico²:

(Type de source radioactive utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du portail radiométrique/Art der radioaktiven Quelle, mit der die ordnungsgemäße Funktion des radiometrischen Portals überprüft wird)

Attività della sorgente radioattiva utilizzata per la suddetta verifica alla data del controllo radiometrico:

Bq

(Activité de la source radioactive utilisée pour la vérification susmentionnée A la date du contrôle radiométrique; Aktivität der radioaktiven Quelle, die zum Zeitpunkt der radioaktischen Überprüfung für die oben genannte Überprüfung verwendet wurde)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichnet

Residente (Indirizzo, Paese)/ Résident (Adresse, Pays)/ Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza/Organisme d'appartenance/Zugehörige Organisation:

Qualifica/Qualification/Qualifikation:

Tel.:

Fax:

L'Esperto in radioprotezione responsabile delle misure radiometriche, dichiara che i controlli radiometrici eseguiti sul carico di cui si presenta il modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.

Exécuteur des mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.

Ausführender für die Messung nuklearer Strahlung erklärt, dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date/ Datum:

Firma/

Signature/

Unterschrift

Sezione/Section/Sektion n° 2.

Visti dell'autorità competente/Visas de l'autorité compétente/Visa von der zuständigen Behörde



Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

PRODOTTI FINITI

CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
73101000	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili di capacità uguale o superiore a 50 litri
73102111	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio delle conserve alimentari di capacità inferiore a 50 litri
73102119	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio di bevande di capacità inferiore a 50 litri
73102191	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102199	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102910	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
73102990	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
73110011	Recipienti per gas compressi o liquefatti con pressione pari o superiore a 165 bar di capacità inferiore a 20 litri, di ghisa, ferro o acciaio
73151110	Catene per biciclette e motociclette
7319 4000	Spilli di sicurezza ed altri spilli
7319 9010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
7319 9090	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili
73211110	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili con forno, compresi i forni separati
73211190	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili senza forno
73211200	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili liquidi
73211900	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili solidi
73218100	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
73218200	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili liquidi
73218900	Stufe, caldaie a focolaio compresi gli apparecchi a combustibili solidi
73221900	Radiatori di ferro/acciaio
73229000	Distributori di aria calda di ferro/ghisa/acciaio (aventi un ventilatore o un soffiatore a motore)
73231000	Paglia di ferro o di acciaio. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
73239200	Oggetti per uso domestico e loro parti di ghisa smaltati
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti di acciai inossidabili
73239400	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro o acciaio, smaltati
73239900	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro/acciaio non smaltati
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate



73242900	Vasche da bagno di ferro/acciaio
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
73269030	Scale e sgabelli a gradini
	LAVORI DI RAME
74181010	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti
74181090	Altri oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
74182000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	LAVORI DI ALLUMINIO
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol
76151010	Oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi di getti di alluminio
76151030	Oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm
76151080	Altri oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	UTENSILERIA DI METALLI COMUNI; UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
82011000	Vanghe e pale
82013000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti
82015000	Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano
82016000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
82019000	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
82021000	Seghe a mano
82022000	Lame di seghe a nastro
82023100	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) con parte operante di acciaio
82023900	Altre lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe), comprese le parti
82024000	Catene di seghe dette "taglienti"
82029920	Lame di seghe per la lavorazione dei metalli
82029980	Lame di seghe per la lavorazione di altre materie
82031000	Lime, raspe ed utensili simili
82032000	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili
82033000	Cesoie per metalli ed utensili simili
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
82041100	Chiavi per dadi a mano ad apertura fissa
82041200	Chiavi per dadi a mano ad apertura variabile
82042000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare
82052000	Martelli e mazze
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno



82054000	Cacciaviti
82055100	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per uso domestico
82055910	Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori per usi non domestici
82055980	Utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per usi non domestici
82056000	Lampade per saldare e simili
82057000	Morse, sergenti e simili
82059010	Incudini fucine portatili mole con sostegno, a mano o a pedale
82059090	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce
82060000	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
82081000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione dei metalli
82082000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione del legno
82083000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare
82084000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per macchine agricole, orticole o forestali
82089000	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
82100000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
82111000	Assortimenti di coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
82119100	Coltelli da tavola a lama fissa
82119200	Altri coltelli a lama fissa
82119300	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
82119400	Lame
82119500	Manici di metalli comuni
82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili
82121090	Altri rasoi
82122000	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri
82129000	Altre parti di rasoi
82130000	Forbici a due branche e loro lame
82141000	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
82142000	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
82149000	Altri oggetti coltelleria
82151020	Assortimenti simili contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati
82151030	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di acciai inossidabili
82151080	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di altri metalli
82152010	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82152090	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
82159100	Cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, argentati, dorati o platinati



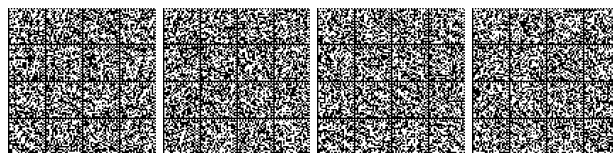
82159910	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82159990	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
83091000	Tappi a corona
83099010	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
83099090	Tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio
PRODOTTI SEMILAVORATI	
CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI FONDERIA
73023000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio
73219000	Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escluse le parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)
73239100	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati
73259990	Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi" (esclusi quelli di ghisa non malleabile o malleabile nonché palle e oggetti simili per mulini)
76169910	Lavori di getti di alluminio
81049000	Articoli di magnesio
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche, e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84314920	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399900	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria
84529000	Parti di macchine per cucire
84669120	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84669220	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84749010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84769010	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
84769090	altre parti di macchine
84779010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio



84799020	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di acciaio
84835020	Volani e pulegge, inclusi le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84836020	Innesti ed organi di accoppiamento, inclusi i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84839081	Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di ghisa
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio
85030091	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
86071910	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
87083091	Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010)
87083099	Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni. (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010 e per i freni a disco)
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2500 cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelli per il montaggio dei veicoli della voce 87085020)
87085091	Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87085099	Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87087010	Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata ≤ 2.500 cm ³ o con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 2.800 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705
87087050	Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.
87087091	Parti di ruota a forma di stella ecc.
87169090	Altre parti di rimorchi e semirimorchi
	SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
	RAME



7407 10 00	Barre e profilati di rame raffinato
7407 21 10	Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 21 90	Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 29 00	Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7407 29 00	Barre e profilati a base di altre leghe di rame
7408 11 00	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm
7408 19 10	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7408 21 00	Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7408 22 00	Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7408 29 00	Fili di altre leghe di rame
7409 11 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati
7409 19 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri
7409 21 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati
7409 29 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) altri
7409 31 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) arrotolati
7409 39 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri
7409 40 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
7409 90 00	Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7410 11 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 12 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 21 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
7410 22 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
NICHEL	
7505 11 00	Barre e profilati, di nichel non legato
7505 12 00	Barre e profilati, di leghe di nichel
7505 21 00	Fili di nichel non legato
7505 22 00	Fili di leghe di nichel
7506 10 00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel
ALLUMINIO	
7604 10 10	Barre di alluminio non legato
7604 10 90	Profilati di alluminio non legato
7604 21 00	Profilati cavi di leghe di alluminio
7604 29 10	Barre di leghe di alluminio
7604 29 90	Profilati di leghe di alluminio
7605 11 00	Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 19 00	Fili di alluminio non legato, altri



7605 21 00	Fili di leghe di alluminio di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 29 00	Fili di leghe di alluminio, altri
7606 11 10	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 11 91	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 11 93	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 11 99	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore a 6 mm
7606 12 20	Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 12 92	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 12 93	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 6 mm
7606 91 00	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7606 92 00	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7607 11 11	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg
7607 11 19	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 11 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 19 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 19 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm ma non inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 20 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
7607 20 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm
PIOMBO	
7804 11 00	Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7804 19 00	Lamiere, di piombo
7804 20 00	Polveri e pagliette, di piombo
ZINCO	
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
STAGNO	
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno
ALTRI METALLI COMUNI	
8101 96 00	Fili di tungsteno (wolframio)
8101 99 10	Barre di tungsteno (wolframio) diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
8102 95 00	Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli



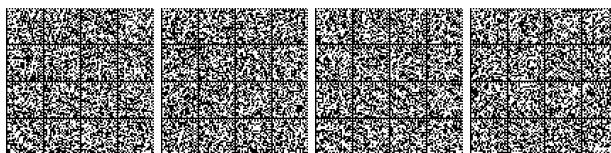
8102 96 00	Fili, di molibdeno
8103 90 10	Barre di tantalio diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
ex 81049000	(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)
ex 81059000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)
ex 81060090	(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)
ex 81079000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)
8108 90 30	Barre, profilati e fili, di titanio
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli, di titanio
ex 8109 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)
ex 8110 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)
ex 8111 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)
ex 8112 19 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)
ex 8112 29 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)
ex 8112 59 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)
ex 8112 99 20	(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)
ex 8112 99 30	(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)
ex 8112 99 70	(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)
ex 8113 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)
7403 21 00	Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7403 22 00	Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)
7403 29 00	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
7502 20 00	Leghe di nichel
7601 20 20	Leghe di alluminio in placche e billette
7601 20 80	Leghe di alluminio, altri
7801 99 90	Piombo non raffinato non contenente antimonio altro
7901 20 00	Leghe di zinco
8001 20 00	Leghe di stagno
ex 8104 19 00	Magnesio greggio, altri
ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI	
8101 94 00	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8102 94 00	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8103 20 00	Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri
8105 20 00	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri
8106 00 10	Bismuto greggio; cascami e avanzati; polveri
8107 20 00	Cadmio greggio; polveri
8108 20 00	Titanio greggio; polveri
8109 20 00	Zirconio greggio; polveri
8110 10 00	Antimonio greggio; polveri
8111 00 11	Manganese greggio; polveri
8112 12 00	Berillio greggio; polveri
8112 2110	leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso più di 10% di nichel
81122190	cromo greggio, polveri, altri
8112 51 00	Tallio greggio; polveri
8112 92 10	Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzati; polveri
8112 92 31	Niobio (colombio), renio greggio; cascami e avanzati; polveri



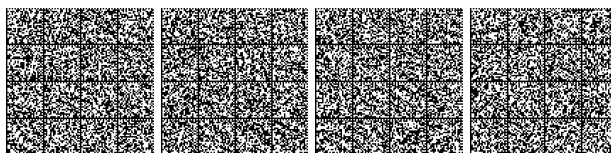
8112 92 81	Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 89	Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 91	Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 95	Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8113 00 20	Cermet greggio
	SEMILAVORATI SIDERURGICI
72061000	FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI
72069000	ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI
72181000	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO INOSSIDABILI
72241010	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER UTENSILI
72241090	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI, ALTRI
	BRAMME
72071210	BRAMME
72072032	
72189110	
72189180	
	BLUMI - BILLETTE
72071111	BLUMI BILLETTE
72071114	
72071116	
72071912	
72071980	
72072011	
72072015	
72072017	
72072052	
72072080	
72189911	
72189920	
72249002	
72249003	
72249005	
72249007	
72249014	
72249031	
72249038	
	COILS
72081000	COILS
72082500	
72082600	
72082700	
72083600	
72083700	
72083800	
72083900	



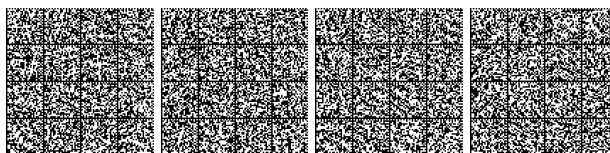
72191100	
72191210	
72191290	
72191310	
72191390	
72191410	
72191490	
72251910	
72253010	
72253030	
72253090	
	ROTAIE E ARMAMENTO
73021022	
73021028	
73021040	ROTAIE E ARMAMENTO
73021050	
73024000	
	PALANCOLE
73011000	PALANCOLE
	TONDO c.a. IN BARRE
72142000	
72149910	TONDO c.a. IN BARRE
	VERGELLA
72131000	
72132000	
72139110	
72139120	
72139141	
72139149	
72139170	
72139190	
72139910	VERGELLA
72139990	
72210010	
72210090	
72271000	
72272000	
72279010	
72279050	
72279095	
	BARRE CALDO MERCANTILI
72143000	
72149931	
72149939	BARRE CALDO MERCANTILI
72149950	
72149971	



72149979	
72149995	
72221111	
72221119	
72221181	
72221189	
72221910	
72221990	
72281020	
72282091	
72283020	
72283041	
72283049	
72283061	
72283069	
72283089	
72288000	
	MERCANTILI PIATTI
72149110	
72149190	MERCANTILI PIATTI
72282010	
72283070	
	NASTRI CALDO < 600 mm
72111400	
72111900	
72126000	
72201100	
72201200	NASTRI CALDO < 600 mm.
72261910	
72269120	
72269191	
72269199	
	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72084000	
72085120	
72085191	
72085198	
72085210	
72085291	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72085299	
72085310	
72085390	
72085400	
72089020	
72089080	



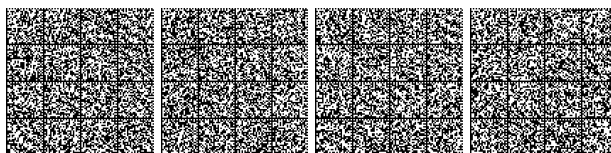
72109030	
72111300	
72192110	
72192190	
72192210	
72192290	
72192300	
72192400	
72254012	
72254015	
72254040	
72254060	
72254090	
	LAMIERE A FREDDO >600
72091500	LAMIERE A FREDDO >600
72091690	LAMIERE A FREDDO >601
72091790	LAMIERE A FREDDO >602
72091891	LAMIERE A FREDDO >603
72092500	LAMIERE A FREDDO >604
72092690	LAMIERE A FREDDO >605
72092790	LAMIERE A FREDDO >606
72092890	LAMIERE A FREDDO >607
72099020	LAMIERE A FREDDO >608
72099080	LAMIERE A FREDDO >609
72193100	LAMIERE A FREDDO >610
72193210	LAMIERE A FREDDO >611
72193290	LAMIERE A FREDDO >612
72193310	LAMIERE A FREDDO >613
72193390	LAMIERE A FREDDO >614
72193410	LAMIERE A FREDDO >615
72193490	LAMIERE A FREDDO >616
72193510	LAMIERE A FREDDO >617
72193590	LAMIERE A FREDDO >618
72199020	LAMIERE A FREDDO >619
72199080	LAMIERE A FREDDO >620
72255020	LAMIERE A FREDDO >621
72255080	LAMIERE A FREDDO >622
	BANDA NERA
72091899	BANDA NERA
72112380	
	LANIERINI/NASTRY MAGNETICI
72091610	LANIERINI/NASTRY MAGNETICI
72091710	
72091810	
72092610	
72092710	



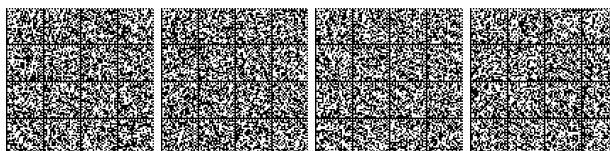
72092810	
72112320	
72251100	
72251990	
72261100	
72261980	
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72101100	
72101220	
72101280	
72107010	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72109040	
72121010	
72121090	
72124020	
	LAMIERE T.F.S.
72105000	LAMIERE T.F.S.
72125020	
	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72104100	
72104900	
72123000	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72259200	
72269930	
	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72103000	
72122000	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72259100	
72269910	
	LAMIERE/NASTRI
72107080	
72124080	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO
72259900	
72269970	
	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO E ALTRI RIV. METALLO
72102000	
72106100	
72106900	
72109080	
72125030	LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
72125040	
72125061	
72125069	
72125090	
	TUBI SENZA SALDATURA



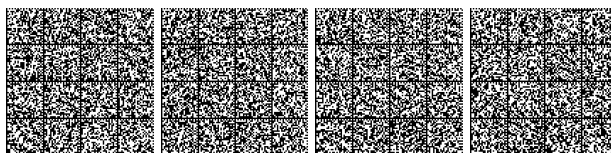
73041100	
73041910	
73041930	
73041990	
73042200	
73042300	
73042400	
73042910	
73042930	
73042990	
73043120	
73043180	
73043910	
73043952	
73043958	
73043992	
73043993	
73043998	TUBI SENZA SALDATURA
73044100	
73044910	
73044993	
73044995	
73044999	
73045112	
73045118	
73045181	
73045189	
73045910	
73045932	
73045938	
73045992	
73045993	
73045999	
73049000	
	TUBI SALDATI
73051100	
73051200	
73051900	
73052000	
73053100	
73053900	TUBI SALDATI
73059000	
73061110	
73061190	
73061910	
73061990	



73062100	
73062900	
73063011	
73063019	
73063041	
73063049	
73063072	
73063077	
73063080	
73064020	
73064080	
73065020	
73065080	
73066110	
73066192	
73066199	
73066910	
73066990	
73069000	
	PRODOTTI FUCINATI
72141000	
72223051	
72223091	PRODOTTI FUCINATI
72281050	
72284010	
72284090	
	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72151000	
72155011	
72155019	
72155080	
72159000	
72166110	
72166190	
72166900	
72169110	
72169180	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72222011	
72222019	
72222021	
72222029	
72222031	
72222039	
72222081	
72222089	
72223097	



72224050	
72224090	
72281090	
72282099	
72285020	
72285040	
72285061	
72285069	
72285080	
72286020	
72286080	
72287090	
	FILO TRAFILATO
72171010	
72171031	
72171039	
72171050	
72171090	
72172010	
72172030	
72172050	
72172090	
72173041	
72173049	
72173050	FILO TRAFILATO
72173090	
72179020	
72179050	
72179090	
72230011	
72230019	
72230091	
72230099	
72292000	
72299020	
72299050	
72299090	
	NASTRO A FREDDO
72112330	
72112900	
72119020	
72119080	NASTRO A FREDDO
72202021	
72202029	
72202041	
72202049	



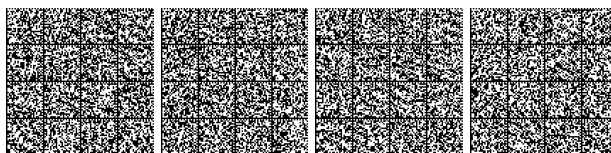
72202081	
72202089	
72209020	
72209080	
72262000	
72269200	
	SEMILAVORATI FUCINATI
72071190	
72071290	
72071919	
72072019	
72072039	
72072059	SEMILAVORATI FUCINATI
72189919	
72189980	
72249018	
72249090	



Allegato 3

Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

- ALESSANDRIA: Ufficio delle dogane di Alessandria; sezione operativa territoriale Asti
- ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona; sezione operativa territoriale Fabriano; sezione operativa Fano
- AOSTA: Ufficio delle dogane di Aosta
- AREZZO: Ufficio delle dogane di Arezzo; sezione operativa territoriale Siena
- BARI: Ufficio delle dogane di Bari; sezione operativa territoriale Barletta;
- BENEVENTO: Ufficio delle dogane di Benevento; sezione operativa territoriale Avellino
- BERGAMO: Ufficio delle dogane di Bergamo; sezione operativa territoriale Orio al Serio
- BIELLA: Ufficio delle dogane di Biella; sezione operativa territoriale Magazzini generali Avandero
- BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale interporto
- BOLZANO: Ufficio delle dogane di Bolzano; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Magazzini generali; sezione operativa territoriale Bressanone; sezione operativa territoriale Tubre; sezione operativa territoriale campo di Trens; sezione operativa territoriale Resia; sezione operativa territoriale Merano
- BRESCIA: Ufficio delle dogane di Brescia; sezione operativa territoriale Cremona
- BRINDISI: Ufficio delle dogane di Brindisi; sezione operativa territoriale Costa Morena
- CAGLIARI: Ufficio delle dogane di Cagliari – sezione operativa territoriale Porto Canale; sezione operativa territoriale Oristano
- CAMPOBASSO: Ufficio delle dogane di Campobasso; sezione operativa territoriale Termoli
- CASERTA: Ufficio delle dogane di Caserta
- CATANIA: Ufficio delle dogane di Catania
- CATANZARO: Ufficio delle dogane di Catanzaro; sezione operativa territoriale Crotona
- CIVITANOVA MARCHE: Ufficio delle dogane di Civitanova Marche; sezione operativa territoriale San Benedetto del Tronto
- CIVITAVECCHIA: Ufficio delle dogane di Civitavecchia
- COMO: Ufficio delle dogane di Como; sezione operativa territoriale Chiasso; sezione operativa territoriale Ponte Chiasso; sezione operativa territoriale Montano Lucino; sezione operativa territoriale Oria Valsolda; sezione operativa territoriale Lecco
- CUNEO: Ufficio delle dogane di Cuneo; sezione operativa territoriale Alba
- FERRARA: Ufficio delle dogane di Ferrara
- FERNETTI-RETROPORTO TRIESTE: Ufficio delle dogane di Ferneti; sezione operativa territoriale Prosecco
- FIRENZE: Ufficio delle dogane di Firenze;
- FOGGIA: Ufficio delle dogane di Foggia; sezione operativa territoriale Manfredonia
- FORLÌ – CESENA: Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena; sezione operativa territoriale Cesena
- FROSINONE: Ufficio delle dogane di Frosinone
- GAETA: Ufficio delle dogane di Gaeta; sezione operativa territoriale Aprilia
- GENOVA: Ufficio delle dogane di Genova 1; Ufficio delle dogane Genova 2; sezione operativa territoriale Passo Nuovo; sezione operativa territoriale Voltri; sezione operativa territoriale Aeroporto
- GIOIA TAURO: Ufficio delle dogane di Gioia Tauro
- GORIZIA: Ufficio delle dogane di Gorizia; Sezione Operativa territoriale di Monfalcone; sezione operativa territoriale Ronchi dei Legionari
- LA SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia
- LECCE: Ufficio delle dogane di Lecce
- LIVORNO: Ufficio delle dogane di Livorno; Sezione Operativa territoriale di Piombino
- MALPENSA: Ufficio delle dogane di Malpensa
- MANTOVA: Ufficio delle dogane di Mantova
- MESSINA: Ufficio delle dogane di Messina; sezione operativa territoriale Milazzo; sezione operativa territoriale Santa Agata Di Militello
- MILANO: Ufficio delle dogane di Milano 1; Ufficio delle dogane di Milano 2; Ufficio delle dogane di Milano 3; sezione operativa territoriale ONT; sezione operativa territoriale Turbigo; sezione operativa territoriale Concorezzo; sezione operativa territoriale Rho; sezione operativa territoriale Vittuone; sezione operativa territoriale Melzo; sezione operativa territoriale Pioltello.
- MODENA: Ufficio delle dogane di Modena
- NAPOLI: Ufficio delle dogane di Napoli 1; Ufficio delle dogane di Napoli 2; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Torre Annunziata - Castellammare di Stabia; sezione operativa territoriale Nola
- NOVARA: Ufficio delle dogane di Novara; sezione operativa territoriale Arona
- PADOVA: Ufficio delle dogane di Padova
- PALERMO: Ufficio delle dogane di Palermo
- PARMA: Ufficio delle dogane di Parma



-	PAVIA: Ufficio delle dogane di Pavia; sezione operativa territoriale Voghera; sezione operativa territoriale Vigevano
-	PERUGIA: Ufficio delle dogane di Perugia; sezione operativa territoriale Terni
-	PESCARA: Ufficio delle dogane di Pescara; sezione operativa territoriale Ortona; sezione operativa territoriale Giulianova; sezione operativa territoriale Vasto
-	PIACENZA: Ufficio delle dogane di Piacenza
-	PISA: Ufficio delle dogane di Pisa; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Lucca; sezione operativa territoriale Marina di Carrara
-	PORDENONE: Ufficio delle dogane di Pordenone
-	PORTO EMPEDOCLE: Ufficio delle dogane di Porto Empedocle; sezione operativa territoriale Licata
-	PRATO E PISTOIA: Ufficio delle dogane di Prato e Pistoia
-	RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna
-	REGGIO CALABRIA: Ufficio delle dogane di Reggio Calabria; sezione operativa territoriale Vibo Valentia
-	REGGIO EMILIA: Ufficio delle dogane di Reggio Emilia
-	RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini
-	RIVALTA SCRIVIA: Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto Genova; sezione operativa territoriale Pozzolo Formigaro
-	ROMA: Ufficio delle dogane di Roma 1; Ufficio delle dogane di Roma 2; sezione operativa territoriale Pomezia; sezione operativa territoriale Ciampino; Sezione operativa territoriale Rieti
-	SALERNO: Ufficio delle dogane di Salerno
-	SASSARI: Ufficio delle dogane di Sassari; sezione operativa territoriale Olbia
-	SAVONA: Ufficio delle dogane di Savona; sezione operativa territoriale Vado Ligure
-	SIRACUSA: Ufficio delle dogane di Siracusa; sezione operativa territoriale Augusta; sezione operativa territoriale Pozzallo
-	TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto
-	TIRANO: Ufficio delle dogane di Tirano; sezione operativa territoriale Villa di Chiavenna
-	TORINO: Ufficio delle dogane di Torino; sezione operativa territoriale Orbassano; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	TRAPANI: Ufficio delle dogane di Trapani; sezione operativa territoriale Mazara del Vallo
-	TRENTO: Ufficio delle dogane di Trento; sezione operativa Roncafort
-	TREVISO: Ufficio delle dogane di Treviso
-	TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa territoriale Punto franco nuovo; sezione operativa territoriale Punto franco vecchio; sezione operativa territoriale Porto industriale
-	UDINE: Ufficio delle dogane di Udine; sezione Operativa Territoriale di Porto Nogaro – Cervignano; sezione operativa territoriale Z.A.U.
-	VARESE: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa territoriale Gaggiolo; sezione operativa territoriale Busto Arsizio; sezione operativa territoriale Ponte Tresa; sezione operativa territoriale Ispra
-	VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa territoriale di Interporto; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Portogruaro; sezione operativa territoriale Chioggia
-	VERBANO CUSIO OSSOLA: Ufficio delle dogane di Verbania-Cusio-Ossola
-	VERCELLI: Ufficio delle dogane di Vercelli; sezione operativa territoriale Magazzini generali Trafori
-	VERONA: Ufficio delle dogane di Verona; sezione operativa territoriale Magazzini generali; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	VICENZA: Ufficio delle dogane di Vicenza

”.

